

Responsabili anche i vertici della banca

Il Gip di Torino rigetta la richiesta di archiviazione del Pm

■ Dal punto di vista penale l'eventuale responsabilità di aver applicato tassi usurari non può essere del solo dirigente bancario che ha sottoscritto il contratto ma devono essere individuate anche le persone che, ai vertici della banca, li hanno stabiliti in quella misura illecita. Al fine di verificare l'usurarietà di un mutuo, inoltre, sono sicuramente rilevanti anche gli interessi moratori ma va esclusa la possibilità di sommatoria tra il tasso corrispettivo e quello moratorio così come pattuiti in contratto. Così ha motivato il Giudice per le indagini preliminari (Gip) del Tribunale di Torino che, nell'ordinanza del 10 giugno scorso (ma resa nota soltanto di recente), ha respinto la richiesta del Pubblico ministero (Pm) di archiviazione dell'indagine penale per usura bancaria.

Il Pm, infatti, aveva chiesto l'archiviazione in quanto, a suo dire, sarebbe mancata la volontà (dolo) di applicare tassi d'usura da parte del dipendente bancario che ha sottoscritto il contratto di mutuo in cui era pattuita la misura del tasso e perché non sarebbe

corretto - sempre secondo il Pubblico ministero - tenere conto degli interessi di mora all'interno del calcolo dell'usura.

Il Gip ha invece osservato che, sia la legge sia la Cassazione, hanno ribadito in modo chiaro che ai fini dell'usura sono rilevanti anche gli interessi di mora. Tuttavia, osserva il Gip, nessuna sentenza ha mai autorizzato una sommatoria pura e semplice dei tassi contrattuali (corrispettivi e moratori). Ciò che è corretto fare è confrontare il tasso moratorio, di per sé considerato, con la soglia d'usura fissata dalla legge per la categoria di appartenenza (su questo punto si veda nel pezzo sopra il parere diverso del Tribunale di Udine che rileva la necessità di confrontare invece con la soglia il Tasso effettivo globale). Dicendo così, il tribunale piemontese riterrrebbe corretto prendere in considerazione soltanto la soglia pubblicata, senza alcuna maggiorazione (su quest'altro punto dello stesso avviso le posizioni dei Tribunali di Udine e Ascoli Piceno in questa pagina).

Secondo il Gip, infine, una volta accertata l'usurarietà dei tassi moratori il Pubblico ministero dovrà individuare nell'organigramma della banca a chi imputare la scelta di applicare questi tassi illeciti.